



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 67 – 24 MAGGIO 2024

Riunione del 22 maggio 2024

69.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI.

- TALIENTO ANTONELLO

- ASD PALLAVOLO ALTURA in persona del Pres. p.t. Luisa Lia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. Taliento Antonello, per la violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 1, 13, 74, 75 e 79 Reg. Giur e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in data 27.01.2024 svolto attività federale nel perfezionamento della richiesta di spostamento della gara n. 822 del Campionato IDM Girone Unico Tre Merli Volley e Pallavolo Altamura del 12.02.2024 durante l'esecuzione del provvedimento di sospensione da ogni attività federale disposta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia di cui al C.U. n. 17 18.01.2024 non sospeso né riformato in sede di appello, come da atto delle conclusioni del 27 febbraio 2024 ritualmente notificato;

- A.S.D. Pallavolo Altura, in persona del Presidente pro-tempore, per la violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 1, 13, 74, 76 e 79 Reg. Giur e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il proprio dirigente, Sig. Taliento Antonello, svolto in data 27.01.2024 attività federale nel perfezionamento della richiesta di spostamento della gara n. 822 del Campionato IDM Girone Unico Tre Merli Volley e Pallavolo Altamura del 12.02.2024 durante l'esecuzione del provvedimento di sospensione da ogni attività federale disposta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia di cui al C.U. n. 17 18.01.2024 non sospeso né riformato in sede di appello, come da atto delle conclusioni del 27 febbraio 2024 ritualmente notificato.





SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dal comunicato n. 1 del 12/02/2024 con il quale la Corte Sportiva di Appello - Sez. Distaccata Triveneto - nel respingere il reclamo proposto dal tesserato Antonello Taliento contro la sospensione da ogni attività federale comminata nei suoi confronti dal GST del C.R. Friuli Venezia Giulia con C.U. N. 17 DEL 18.01.24, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, avendo ricevuto una segnalazione circa il mancato ottemperamento da parte del Taliento al regime di sospensione comminatogli dal GST per la durata di 40 giorni a far data dal 18.01.2024.

Acquisiti gli atti, la Procura Federale accertava che il Taliento, in virtù della delega conferitagli dal legale rapp.te del sodalizio ASD Pallavolo Altura, in data 27.01.2024 – e dunque in costanza dell’obbligo di astenersi da qualsivoglia attività federale – prestava on line il consenso del sodalizio allo spostamento della gara che la ASD Pallavolo Altura avrebbe dovuto sostenere il giorno 12.02.2024 contro la Tre Merli Volley.

Espletate le opportune indagini, consistenti nell’acquisizione della documentazione dettagliatamente richiamata nell’atto di deferimento, la Procura comunicava la conclusione delle stesse e manifestava il proprio intendimento di procedere al deferimento del tesserato e, per responsabilità oggettiva, del sodalizio.

All’esito di tale comunicazione perveniva una memoria difensiva a firma dell’Avv. Patrizia Di Lorenzo, nell’interesse del sodalizio, che di fatto confermava il fatto contestato, ancorchè ricondotto ad un mero errore cui successivamente si era posto rimedio modificando le credenziali di accesso al sito federale, così da impedirne l’utilizzo a soggetti non legittimati.

Stante le conseguenze derivanti dalla responsabilità oggettiva del sodalizio per gli atti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai propri tesserati, con la suddetta memoria la ASD Pallavolo Altura formulava una proposta di applicazione di sanzione concordata che la Procura non riteneva di poter accettare in quanto non congrua.

Perveniva altresì una memoria a firma del dirigente Taliento il quale, evidenziando l’assoluta irrilevanza dell’atto posto in essere e rivendicando la totale buona fede insita nell’aver solo cercato di assecondare le esigenze di un altro sodalizio, insisteva per l’archiviazione del procedimento anche in considerazione del fatto che l’azione sarebbe stata esercitata a seguito di denuncia anonima in violazione dell’art. 49 comma 1 del Reg. Giur.

La Procura però, ritenute non condivisibili le eccezioni difensive del Taliento e pienamente provata la responsabilità degli incolpati, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che, per





l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 22 maggio 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

In tale sede comparivano l'Avv. Giuseppe Militerni per la Procura Federale, il Presidente del sodalizio incolpato sig.ra Luisa Lia assistita dall'Avv. Patrizia di Lorenzo, nonché il sig. Antonello Taliento.

Il rappresentante della Procura comunicava di aver acquisito e prestato il consenso alla proposta di patteggiamento presentata dalla ASD Pallavolo Altura, consistente nella sanzione della multa di € 100,00 (duecento/00) a carico del Sodalizio; in ordine a tale posizione pertanto il Procuratore e l'Avv. Di Lorenzo concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare l'efficacia dell'accordo raggiunto, con conseguente applicazione della sanzione concordata.

Quanto invece alla posizione del sig. Taliento, il Procuratore illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione a carico del medesimo.

Il sig. Taliento, previa rinuncia a valersi della difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni, riportandosi alle note difensive trasmesse alla Procura e chiedendo al Tribunale di disporre l'archiviazione del procedimento senza luogo a sanzione.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Quanto alla posizione del sodalizio, questo Tribunale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.

Quanto poi alla posizione del dirigente sig. Antonello Taliento ritiene il Tribunale che la responsabilità del medesimo risulti accertata per tabulas, anche perché esplicitamente confermata dallo stesso incolpato, se pur dal medesimo ritenuta disciplinarmente non rilevante.

Le eccezioni difensive del sig. Taliento non possono essere però in alcun modo condivise perché in parte infondate ed in parte prive di efficacia scriminante.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 49 comma 1 R.G., la lettura che il prevenuto offre di tale norma risulta priva di pregio. Innanzitutto, nel caso che ci occupa, la Procura ha avviato le opportune indagini a seguito di una segnalazione inviata dalla Corte Sportiva di Appello, Sezione Distaccata del Triveneto e dunque non da una denuncia anonima.





Ma vi è di più perché la norma in questione pone un preciso limite all'esercizio dell'azione e non anche all'attività investigativa; ciò che non è consentito alla Procura è deferire un tesserato sulla base di una mera denuncia anonima che non sia suffragata da alcun elemento di prova.

Quanto alla gravità e rilevanza dell'illecito contestato, non è importante la natura dell'atto posto in essere nonostante il provvedimento di sospensione, bensì l'essersi sottratto alla sanzione comminata dal GST, denotando assoluto disinteresse nei confronti degli organi e dei regolamenti federali e comunque contravvenendo ad una precisa disposizione.

Né d'altronde possono condividersi le residue eccezioni difensive formulate dall'incolpato laddove si cerca di negare la natura federale dell'attività posta in essere o di giustificare la propria condotta con motivazioni altruistiche e di rispetto verso altri sodalizi.

Che l'attività posta in essere dal Taliento avesse natura federale, oltre che risultare in re ipsa, è comprovato dalla necessità di valersi della delega del Presidente e delle credenziali federali per collegarsi al portale federale ed esprimere l'assenso del sodalizio alla richiesta di spostamento di una gara ufficiale. Ne deriva che il Taliento ha agito in nome e per conto del sodalizio, ponendo in essere un comportamento di chiara rilevanza federale, comportamento in assenza del quale lo spostamento della gara non avrebbe potuto aver luogo con ogni più ovvia conseguenza.

Quanto al desiderio, legittimo ed apprezzabile, di venire incontro alle esigenze di un altro sodalizio, tale lodevole iniziativa poteva perseguirsi senza violare il provvedimento di sospensione, semplicemente delegando l'atto ad altro soggetto legittimato.

L'attività svolta dal Taliento, pertanto, è sicuramente attività federale e sicuramente è stata esercitata in costanza del provvedimento inibitorio disposto dal GST; dunque sussiste la responsabilità dell'incolpato per il fatto a lui ascritto nell'atto di deferimento.

Quanto alla sanzione ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni della Procura e di irrogare pertanto la sanzione di cui al dispositivo.

Ferma restando la valutazione di congruità resa dal Tribunale nei riguardi della sanzione concordata con la Procura, all'accertata responsabilità del dirigente consegue quella del sodalizio, in assenza di prova in ordine alla tempestiva adozione di misure idonee ad impedire al tesserato sospeso di utilizzare le credenziali di accesso al portale FIPAV.

PQM

Il Tribunale Federale:

- Applica al sig. Antonello Taliento la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);



- Quanto al sodalizio, dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica alla ASD Pallavolo Altura la sanzione della multa di € 100,00 (cento)

Roma, 23 Maggio 2024

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 Maggio 2024



